

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1877

Prego l'onorevole Di Carpegna di riflettere che la formula che egli propone non minaccia di lasciare i vincoli alla proprietà per sole ragioni igieniche, ma anche per altre cause riconosciute sotto il nome generico di danno pubblico; ma con siffatto nome abbastanza elastico io non capisco come si possano più salvaguardare gl'interessi della proprietà che sono interessi reali e generali. Avvi l'aggiunta all'articolo primo, sottoscritta dall'onorevole Amadei, ed avvi il nuovo articolo di carattere transitorio dell'onorevole Pericoli, il quale è stato poi presentato sotto forma d'aggiunta all'articolo primo. Tanto l'aggiunta dell'onorevole Amadei, come quella proposta dagli onorevoli Pericoli, Cencelli, Baccelli, Ratti e Indelli, ambedue hanno *re ipsa* il carattere transitorio. Davvero che la Camera non vorrà fare una questione di posizione dell'articolo. Una disposizione non diviene transitoria solo perchè così la si chiama: la transitorietà viene dalla propria indole e dal suo obbietto.

Ora, quale è la ragione per cui debbe accettarsi il differimento dell'applicazione della legge? Per motivi igienici, poichè si ritiene che sarebbe pericoloso nello stato attuale delle cose la deroga. Quindi non si parla che dello stato attuale.

Lo stesso onorevole Baccelli, il quale ammette la suprema utilità igienica dei boschi, crederà egli che sia impossibile di sostituire altri espedienti, altri rimedi contro la malaria? Nessuno lo crede. Se l'onorevole Baccelli non ammette che è da provvedersi, quando che sia, al bonificamento dell'agro romano, dunque egli stesso riconosce il carattere di provvisorietà alla proposta Pericoli. E sebbene io abbia data la mia adesione al concetto di trasportare l'articolo proposto fra le disposizioni transitorie, non vedo che in ciò vi sia una questione sostanziale.

Ora, se gli onorevoli proponenti potessero intendersi sopra le due formule, quella cioè dell'onorevole Amadei, o l'altra dell'onorevole Pericoli, io dichiaro loro di accettare indifferentemente l'una o l'altra; imperocchè quando si tratta di evitare una innovazione creduta pericolosa, io non ho nessuna difficoltà di ritardarla, non ho nessuna fretta di compierla. Ma quando si tratta di consentire che altre innovazioni di carattere vincolante, così alla leggera vengano a inserirsi nella legge, ma allora e in nome dell'interesse della legge stessa, e in nome dei principii che vogliono essere ben altrimenti considerati e applicati, io devo protestare; e credo che la Camera non debba farvi buon viso con tanta facilità.

Se dunque gli onorevoli proponenti si porranno d'accordo nel senso di circoscrivere la proposta al ritardo della revoca del vincolo forestale, dove c'è, per il motivo igienico, io l'accetto; se vogliono farne

un inciso generale, il quale significhi l'estensione del vincolo per ragione igienica a tutte le contrade d'Italia che mai se l'ebbero e per le quali nessun bisogno se ne provò fino a questo momento, io, con dolore, devo dire che sono costretto a respingerlo.

CANCELLIERI, *relatore*. Signori: si è per più giorni ragionato di questione igienica e parmi quasi essersi trasmutata la Camera in un'Accademia scientifica. Io credo che la questione, piuttostochè discutersi sotto il rapporto scientifico della igiene, debba considerarsi e risolversi sotto il rapporto giuridico, del diritto cioè che si possa avere ad imporre un vincolo alla proprietà privata, per rispetto ad un interesse pubblico, previa o senza indennità.

Tutto quello, che ha detto e ripetuto l'onorevole Baccelli, sarà pur vero. Sarà pur vero che una foresta sia necessaria per impedire o neutralizzare le effusioni miasmatiche. Ma ciò non vuol dire che si abbia il diritto di obbligare, senza che ne sia indennizzato, il privato a non usare e molto meno a non abusare della sua foresta per mantenerla costantemente come difesa contro la malsania.

Qui sta la questione: Nessuno vi nega che la proprietà privata debba in quel caso prestarsi alle esigenze dell'interesse pubblico; ma nessuno può affermare, che risultandone un sacrificio per il proprietario non debba egli esserne preventivamente risarcito, senza di che sarebbe turbato l'ordine della equabilità nella distribuzione dei pesi fra i singoli cittadini.

Con buona ragione l'onorevole Baccelli si preoccupa dei cittadini colpiti dalle febbri, ma dovrebbe simultaneamente preoccuparsi di quelli che verrebbero colpiti dal vincolo da lui propugnato.

Esponga le sue teorie igieniche al proprietario, e questo gli dirà: O perchè dovrò essere io quegli, che col proprio sacrificio abbia da provvedere alla salute pubblica? Pagatemi, se volete che il mio bosco rimanga sempre intatto a vantaggio pubblico; pagatemi, se volete adoperarlo come mezzo meccanico ad impedire la malsania; indennizzatemi, insomma, se vi piace limitarmi nell'esercizio di un mio diritto.

E noti l'onorevole Baccelli qual differenza corra, nei suoi effetti, tra il vincolo di una foresta a scopo igienico, ed il vincolo forestale in genere. Il bosco soggetto a vincolo forestale in genere non priva il proprietario delle produzioni del bosco medesimo, inquantochè egli regolarmente può raccoglierne i frutti, e può eseguire i tagli normali degli alberi. Quando invece la foresta debbasi adoperare come mezzo meccanico per impedire gli effluvi miasmatici, allora non la si può diradare, nessun albero si può recidere, epperò s'interdice al proprietario il godimento del principale prodotto della sua proprietà,